



LEGGE REGIONALE 06 novembre 2012 n. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 07/11/2012 n. 18

LEGGE N.36 del 2012 - Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Obblighi degli utenti)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta ai soggetti indicati nell'articolo 9, anche dopo la discesa e in corrispondenza della fermata/capolinea dei mezzi pubblici o all'interno dei locali aziendali nel caso di impianti speciali, metropolitani o ferroviari.
2. Si intendono titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, le tessere personali elettroniche ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale.

Articolo 2

(Assenza di valido e idoneo titolo di viaggio)

1. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio, in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici autoservizi urbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni, si applica:
 - a) il pagamento della tariffa ordinaria;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 280,00.
2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell'ambito di pubblici autoservizi interurbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni comporta:
 - a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 280,00.
3. Qualora il trasgressore provveda all'oblazione direttamente nelle mani dell'agente accertante, all'atto della contestazione dell'illecito, è dovuto un importo compreso fra un terzo e due terzi della sanzione di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b).
4. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibirlo all'agente accertante è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla tratta chilometrica di riferimento, se entro i cinque giorni successivi alla contestazione presenta l'abbonamento ai competenti uffici aziendali. Qualora la presentazione dell'abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2. Al titolare di abbonamento nominativo nel quale non sia possibile individuare l'esatto momento della regolarizzazione, si applicano le sanzioni ordinarie così come determinate nei commi 1 e 2.
5. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio si applica:
 - a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.
6. La sanzione di cui al comma 5, lettera b), è ridotta del 50 per cento qualora il trasgressore provveda all'oblazione direttamente nelle mani dell'agente accertante all'atto della contestazione dell'illecito.

Articolo 3

(Uso di titolo di viaggio contraffatto o alterato)

1. Agli utenti di servizi di trasporto pubblico locale che facciano uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici autoservizi urbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 8 del

d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica:

- a) il pagamento della tariffa ordinaria;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell'ambito di pubblici autoservizi interurbani, impianti fissi, metropolitane o pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni comporta:
- a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00 maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
3. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari conferiti alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che facciano uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati, si applica:
- a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza del viaggiatore fino alla destinazione dichiarata dallo stesso;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 140,00 a euro 490,00, maggiorata della tariffa relativa al titolo di viaggio esibito.
4. L'agente accertante procede, in ogni caso, al ritiro del titolo di viaggio contraffatto o alterato.

Articolo 4

(Indebita percezione di benefici)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'articolo 316 ter del codice penale, agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale che, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o attraverso l'omissione di informazioni dovute, conseguono il beneficio della libera circolazione o di tariffe agevolate per la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico locale, si applica:
 - a) il pagamento della differenza tra l'importo pagato e quello effettivamente dovuto;
 - b) la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Articolo 5

(Principio di specialità. Reiterazione)

1. L'applicazione di una delle fattispecie previste dagli articoli 2 e 3 esclude l'applicazione dell'altra fattispecie.
2. La sanzione amministrativa calcolata nel massimo si applica, comunque, in caso di comportamento reiterato ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6

(Competenza all'accertamento e alla contestazione delle violazioni)

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 2 e 3, in aggiunta ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, provvede il personale dipendente della società esercente il servizio di trasporto pubblico locale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, appositamente incaricato dalla società esercente il trasporto pubblico e che sia stato autorizzato dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano e contestano ogni altra violazione, punita con sanzione amministrativa, in materia di trasporto pubblico locale.
3. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 4 provvede la società esercente il servizio di trasporto pubblico.

Articolo 7

(Requisiti del personale per l'ottenimento della qualifica di cui all'articolo 9)

1. Al fine dell'ottenimento della qualifica di cui all'articolo 9 è necessaria:
 - a) la presentazione da parte della società della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni, attestante che il personale incaricato abbia il godimento dei diritti politici e non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - b) la frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato dalla società di pubblico autoservizio, del corso di cui all'articolo 8;
 - c) la frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato dalla società di pubblico

servizio ferroviario conferito alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, del corso di idoneità tenuto dalla società stessa.

2. La Regione disciplina, con apposita convenzione da stipularsi con la società di pubblico servizio ferroviario, le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 1, lettera c).

Articolo 8

(Corso ed esame di idoneità)

1. La Regione organizza, con cadenza biennale, un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa in materia di trasporto pubblico locale.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno le società esercenti il servizio possono presentare alla Regione richiesta motivata di attivazione anticipata del corso.
3. Il corso è articolato nell'insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale.
4. Alla conclusione del corso si svolgono le relative prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità.
5. Per l'organizzazione dei corsi e per l'espletamento degli esami finali la Regione si avvale di un'apposita Commissione, nominata dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti, composta da:
 - a) un Dirigente del Dipartimento competente in materia di trasporti che la presiede;
 - b) due funzionari regionali appartenenti, l'uno al settore competente in materia di trasporti e l'altro al settore competente in materie giuridiche;
 - c) due esperti nelle materie oggetto del corso.
6. Le funzioni di segretario sono esercitate da altro dipendente del settore competente in materia di trasporti.
7. Per quanto riguarda le indennità ed il rimborso delle spese spettanti ai componenti della Commissione si applica quanto stabilito dalla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)) e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La trasmissione dei certificati o delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), vale come richiesta di ammissione al corso.

Articolo 9

(Qualifica di agente di polizia amministrativa ed elenco degli accertatori)

1. Ottenuta l'autorizzazione di cui all'articolo 6, le persone incaricate dell'accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa cui conseguono gli effetti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. E' istituito presso la Regione l'elenco regionale dei soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 6, ad accertare e contestare le violazioni di cui alla presente legge.
3. L'iscrizione e le eventuali variazioni all'elenco sono disposte dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti.

Articolo 10

(Pagamento in misura minima e pagamento in misura ridotta)

1. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, qualora non avvenga direttamente nelle mani dell'agente accertante ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deve essere effettuato entro cinque giorni successivi non festivi dalla data della contestazione. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima deve essere effettuato entro cinque giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale.
2. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima come determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 3, comma 3, qualora non avvenga direttamente nelle mani dell'agente accertante ai sensi dell'articolo 2, comma 6, deve essere effettuato al momento della discesa dal mezzo e comunque entro quindici giorni successivi non festivi dalla data della notifica.
3. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima come determinata ai sensi dell'articolo 4 deve essere effettuato entro quindici giorni non festivi successivi dalla data di notifica del processo verbale.
4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui ai commi 1, 2 e 3, è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'effettuazione del pagamento della somma dovuta può avvenire:
 - a) presso la sede della società esercente il servizio di trasporto pubblico;
 - b) secondo le modalità previste dalla società esercente il servizio di trasporto pubblico.

Articolo 11

(Mancato pagamento in misura ridotta. Ulteriori competenze)

1. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta, previste dagli articoli 7 e seguenti della l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dall'ente titolare delle funzioni amministrative in relazione al territorio in cui è avvenuta la violazione.
2. Nella fattispecie prevista dall'articolo 3, comma 3, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Dirigente della struttura regionale competente.
3. L'ente titolare delle funzioni amministrative può delegare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 alla società esercente il servizio di trasporto pubblico.
4. La società esercente il servizio può procedere alla riscossione coattiva delle somme non riscosse ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

(Proventi e aggiornamento periodico delle sanzioni)

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla società esercente il servizio di trasporto pubblico e vengono iscritti nel bilancio di esercizio come proventi del traffico.
2. Qualora non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 3, il 70 per cento della somma introitata è trattenuto dall'ente competente quale rimborso delle spese per l'esercizio delle relative funzioni.
3. L'importo delle sanzioni è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Articolo 13

(Modalità di accesso al servizio)

1. La Giunta regionale può determinare norme specifiche di accesso ai servizi di trasporto pubblico locale in presenza di possibili evoluzioni tecnologiche di bigliettazione.

Articolo 14

(Norme di rinvio)

1. Alle sanzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applica la l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

Articolo 15

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale))

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 31/1998 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalle seguenti:
 - “c) i dipendenti regionali della struttura competente per materia;
 - c bis) i dipendenti degli enti incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera fino a un massimo di cinque persone per ente;”.

Articolo 16

(Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. L'articolo 26 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

(Esclusione dal contributo)

1. I contributi di cui agli articoli 23 e 24 non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato prima che siano decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
 - a) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), limitatamente all'acquisto e alla sostituzione di veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap;

- b) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere c) e d), numero 3;
- c) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 24 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo.”.

Articolo 17

(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione).

Articolo 18

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 7, si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2012.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 19

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 novembre 2012

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2012

___Num:0036

___Boll__Uff__Num:18

___Boll__Uff__Anno:2012